



Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

D.L. 16/2020 / A.C. 2434

Dossier n° 60 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 30 marzo 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2434
D.L.	16/2020
Titolo:	Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	16
Date:	
emanazione:	11 marzo 2020
pubblicazione in G.U.:	13 marzo 2020
presentazione:	13 marzo 2020
assegnazione:	18 marzo 2020
scadenza:	12 maggio 2020
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge, presentato per la conversione alla Camera dei Deputati, si compone di **16 articoli**, suddivisi in **4 Capi**.

Il **Capo I (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026")** comprende gli **articoli da 1 a 5**.

L'**articolo 1** istituisce – come previsto nel Dossier di candidatura – il Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Consiglio olimpico è costituito presso il CONI.

L'**articolo 2** stabilisce che la Fondazione "Milano-Cortina 2026" assuma le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi.

L'**articolo 3** autorizza la costituzione della Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, e ne disciplina la governance. La società ha durata fino al 31 dicembre 2026. Ai medesimi fini e, ove ne ricorrano le condizioni, possono essere nominati uno o più commissari straordinari.

L'**articolo 4** disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale.

L'**articolo 5** prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC.

Il **Capo II (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025)** comprende gli **articoli da 6 a 9**.

L'**articolo 6** istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla FIT il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025.

L'**articolo 7** autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli

interventi.

L'**articolo 8** riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti.

L'**articolo 9** reca disposizioni contabili finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT delle somme, già disponibili a legislazione previgente, necessarie per l'organizzazione delle Finali ATP, e assegna ulteriori risorse al medesimo fine.

Il **Capo III (Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria)** comprende gli **articoli da 10 a 14**.

L'**articolo 10** vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria (cosiddetto *ambush marketing*) poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

L'**articolo 11** definisce l'ambito temporale di vigenza del divieto di pubblicizzazione parassitaria.

L'**articolo 12** reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione parassitaria

L'**articolo 13** dispone che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori contemplati dall'articolo 12 non escluda l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria.

L'**articolo 14** consente di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei.

Il **Capo IV (Disposizioni finali)** comprende gli **articoli 15 e 16**.

L'**articolo 15** reca una serie di disposizioni finali, tra le quali: la clausola di salvaguardia delle competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte; la previsione che possano essere dettate ulteriori disposizioni attuative con regolamento adottato con decreto ministeriale o interministeriale ex art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988.

L'**articolo 16** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, composto da 16 articoli, per un totale di 52 commi, appare riconducibile alla *ratio* unitaria enunciata nel preambolo di avviare con urgenza interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina del 2026 e delle finali di Tennis ATP di Torino del 2021; *potrebbe essere suscettibile di approfondimento la piena riconducibilità a questa ratio delle disposizioni in materia di pubblicizzazione parassitaria di cui agli articoli da 10 a 14 posto che si tratta di disposizioni che troveranno applicazione per tutti gli "eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale" (art. 10, comma 1) e non solo in occasione delle manifestazioni sportive sopra richiamate.*

Per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 52 commi del provvedimento 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede in particolare l'adozione di un DPCM, un decreto ministeriale e, all'articolo 15, comma 2, di "ulteriori disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988";

Si segnala che il provvedimento, deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 13 febbraio 2020, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» a distanza di 29 giorni, l'11 marzo 2020; *al riguardo, come già segnalato dal Comitato per la legislazione in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.*

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 2 dell'articolo 3 autorizza il Presidente del Consiglio a nominare, per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. "DL sbloccacantieri"); in proposito si ricorda che si tratta di commissari straordinari che possono operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatte solo salve le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e "i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea", *espressione, quest'ultima, che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019, aveva ritenuto non dotata di forte cogenza sul piano giuridico; nel medesimo parere il Comitato aveva raccomandato di avviare una riflessione su poteri e funzioni dei commissari straordinari.*

Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai Capi I (relativo ai giochi

olimpici invernali di Milano-Cortina 2026) e Il (relativo alle finali ATP di Torino 2021) il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; si ricorda che il richiamato articolo 17, comma 3, prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere; *al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'autorizzazione all'emanazione di regolamenti ministeriali recata dalla disposizione.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 1 dell'articolo 10 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di divieto della pubblicizzazione parassitaria a tutti "gli eventi sportivi e fieristici di rilevanza nazionale o internazionale"; *al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di una più dettagliata formulazione di tale fattispecie.*